

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI

INDICE

Sezione I – Premesse

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione.

Sezione II –Albo ed elenchi dei fornitori

Articolo 2– Ambito di applicazione.

Articolo 3– Principi.

Articolo 4– Struttura dell'albo.

Articolo 5- Utilizzo dell'albo fornitori.

Articolo 6– Pubblicazione.

Articolo 7– Soggetti ammessi.

Articolo 8– Modalità di presentazione delle istanze.

Articolo 9– Requisiti per l'iscrizione.

Articolo 10– Monitoraggio e valutazione del Fornitore.

Articolo 11– Modalità di aggiornamento e variazione dei dati.

Articolo 12– Durata dell'iscrizione.

Articolo 13– Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione.

Sezione III – Disposizioni finali

Articolo 14– Controversie e foro esclusivo.

Articolo 15– Trattamento dei dati personali.

Articolo 16– Modifiche e entrata in vigore.

Articolo 17– Norme di rinvio.

Sezione I – Premesse

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1.1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione, la gestione e l'aggiornamento dell'Albo dei Fornitori *on-line* per i Fornitori di beni, servizi e lavori di cui **Fondazione ITS Tech&Food Academy** si avvale.

1.2. L'Albo dei Fornitori è lo strumento con cui **Fondazione ITS Tech&Food Academy** procede all'identificazione degli Operatori Economici più qualificati a fornire lavori, forniture e servizi di cui necessita, nonché all'individuazione dei Professionisti più qualificati a fornire prestazioni consulenziali e professionali, ai sensi del Codice.

1.3. Gli scopi che **Fondazione ITS Tech&Food Academy** persegue mediante l'istituzione dell'Albo dei Fornitori sono:

- garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi generali comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione;
- assicurare adeguata pubblicità all'attività negoziale svolta;
- dotarsi di un elenco di operatori economici idonei per specializzazione e competenze professionali, a cui far riferimento per l'approvvigionamento di beni e servizi (anche professionali e consulenziali), nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- dotarsi di uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento ed approvvigionamento di forniture, servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia

di appalti pubblici e di tutte le ulteriori disposizioni applicabili in quanto organismo di diritto pubblico che gestisce risorse pubbliche.

Sezione II –Albo ed elenchi dei fornitori

Articolo 2– Ambito di applicazione

2.1. Nel costante rispetto della vigente normativa in materia sul trattamento dei dati personali, l'albo fornitori è utilizzato nei seguenti casi:

- a) selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta;
- b) invito ad operatori economici qualificati ai fini della loro partecipazione a procedure ristrette e negoziate;
- c) acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
- d) selezione di professionisti finalizzata all'affidamento di incarichi e servizi professionali e consulenziali (esclusi quelli di rappresentanza in giudizio);
- e) altri casi individuati.

2.2. La formazione dell'albo fornitori non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma consente alla stazione appaltante di individuare soggetti cui affidare l'esecuzione di lavori, servizi e forniture.

2.3. L'iscrizione nell'albo fornitori non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della stazione appaltante né vincola quest'ultima a contrarre con i soggetti iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa in ordine all'eventuale conferimento. Pertanto, l'iscrizione all'albo fornitori non garantisce alcun diritto agli operatori economici ed ai professionisti di essere invitati a tutte o alcune le procedure d'acquisto indette dalla stazione appaltante.

Articolo 3– Principi

3.1. Nell'utilizzo dell'albo fornitori, la stazione appaltante si impegna ad ottemperare ai principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e ad assicurare la pubblicità della propria attività negoziale.

3.2. Il principio di economicità può essere subordinato solo ed esclusivamente entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti.

Articolo 4– Struttura dell'albo

4.1. L'albo è strutturato in sezioni separate e dedicate rispettivamente a operatori economici interessati a lavori, forniture e servizi.

4.2. Le singole sezioni dell'albo sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è reso disponibile all'allegato "*Elenco Categorie Merceologiche*". Per sopravvenute esigenze organizzative, detto elenco può essere integrato e/o variato, sia nel numero sia nella denominazione delle categorie merceologiche.

4.3. La stazione appaltante utilizza l'albo dei fornitori come strumento idoneo all'identificazione degli operatori economici qualificati a eseguire lavori, forniture e servizi di cui necessita. L'albo individua l'elenco delle categorie merceologiche che si identificano sia per descrizione che per codice, alle quali sono iscritti gli operatori economici qualificati a eseguire lavori, forniture e servizi.

4.4. L'iscrizione all'albo dei fornitori avviene a seguito di richiesta da parte degli interessati secondo le modalità descritte nel presente Regolamento.

4.5. L'albo dei fornitori è di esclusivo interesse della stazione appaltante, per cui la scelta degli operatori economici e dei professionisti da invitare alle trattative o alle gare viene effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto del principio di rotazione, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.

4.6. Nel caso in cui il numero dei soggetti iscritti nell'elenco della medesima classe merceologica sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla normativa in materia di contratti pubblici, ovvero ritenuto comunque non idoneo dalla stazione appaltante o dal RUP ad assicurare una sufficiente concorrenza, lo stesso RUP può integrare l'elenco degli operatori economici da invitare mediante altri operatori economici o professionisti individuati anche attraverso indagini di mercato.

4.7. La stazione appaltante si riserva, sempre e comunque, la facoltà di invitare alle procedure di gara quegli operatori economici o professionisti che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultano fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritti all'albo.

Articolo 5- Utilizzo dell'albo fornitori

5.1. L'albo fornitori viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento sia in relazione a procedure telematiche che in relazione a procedure tradizionali e con le modalità operative di seguito specificate:

- a) la stazione appaltante tiene conto del principio di rotazione al fine di conseguire la massima trasparenza ed imparzialità, nei termini individuati dal presente Regolamento;
- b) l'invito è rivolto agli operatori economici e professionisti individuati con riferimento alla categoria merceologica come sopra specificata;
- c) in casi particolari e motivati, comunque quando ciò sia necessario per assicurare la migliore fornitura, servizio o lavoro, la stazione appaltante si riserva di avvalersi in deroga anche di operatori economici e professionisti non iscritti e/o individuati in maniera diretta.

Articolo 6– Pubblicazione

6.1. La formazione dell'albo fornitori di cui ai precedenti articoli avviene previa pubblicazione di apposito avviso di istituzione dell'albo fornitori sul sito istituzionale della stazione appaltante nel rispetto del principio di trasparenza.

6.2. La stazione appaltante si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio albo fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta agli operatori economici e professionisti.

6.3. Salvo casi particolari e motivati, che saranno comunicati dalla stazione appaltante sul proprio sito istituzionale, l'albo dei fornitori deve intendersi "aperto", con la conseguenza che è sempre prevista e concessa la possibilità di iscrizione all'albo.

Articolo 7– Soggetti ammessi

7.1. Sono ammessi ad iscriversi all'albo dei fornitori tutti gli operatori economici che, a termini della legislazione vigente e/o applicabile, siano astrattamente in grado di contrarre con la stazione appaltante.

7.2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ammessi ad iscriversi all'albo dei fornitori:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;
- c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615^{ter} c.c. tra imprenditori individuali anche artigiani società commerciali società cooperative di produzione e lavori;
- d) società tra professionisti;
- e) liberi professionisti singoli o associati.

Articolo 8– Modalità di presentazione delle istanze

8.1. Gli operatori economici e i professionisti interessati devono inviare "l'*Istanza di iscrizione all'Albo Fornitori*" tramite PEC al seguente indirizzo itstechandfood@pec.itstechandfood.it

oppure possono consegnare l'istanza a mano c/o gli uffici di segreteria di Fondazione ITS Tech&Food Academy: P.le San Benedetto 5, 43121 Parma.

L'Istanza di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente alla copia di un documento di identità dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione. In alternativa, può essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inviata tramite PEC. Nell'oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse – Albo fornitori".

8.2. La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.

Articolo 9– Requisiti per l'iscrizione

9.1. Gli operatori economici sono iscritti per categorie e/o sottocategorie merceologiche.

9.2. È consentita l'iscrizione da parte del medesimo operatore economico a diverse categorie e/o sottocategorie merceologiche, purché possa prestare le corrispondenti attività.

9.3. I soggetti di cui all'art. 21 del presente Regolamento possono proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- a) è vietata la richiesta di più iscrizioni per la medesima categoria merceologica da parte dello stesso operatore economico;
- b) è vietata la richiesta di iscrizione per la medesima categoria merceologica a titolo individuale e come componente di consorzi;
- c) è vietata la richiesta di iscrizione per la medesima categoria merceologica quale componente di più consorzi;
- d) all'interno della stessa categoria merceologica non possono essere presenti soggetti fra i quali vi è un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o comunque un collegamento sostanziale tale da determinare la sussistenza di un unico centro decisionale.

9.4. Gli operatori economici di cui all'art. 21 del presente Regolamento, che avviano la procedura di iscrizione all'albo fornitori, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati di ordine generale e di idoneità professionale:

- a) iscrizione delle imprese alla CC.I.A.A. e visura camerale
- b) iscrizione ad un albo professionale attestante l'attività specifica per la quale l'operatore economico richiede l'iscrizione
- c) insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previsti dalla legge vigente o applicabile

Qualora lo ritenga necessario, la stazione appaltante si riserva di richiedere, nell'ambito delle procedure di affidamento, il possesso di ulteriori requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

9.5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'operatore economico/professionista nonché di richiedere informazioni, chiarimenti e/o documenti.

9.6. La mancata risposta alle eventuali richieste della stazione appaltante, la mancata comunicazione delle variazioni di *status* o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'Albo Fornitori, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

9.7. I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione dell'operatore economico viene interrotto.

9.8. Le domande incomplete o irregolari sono accettate nell'albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità vengono sanate. L'istruttoria è effettuata secondo l'ordine cronologico

di acquisizione a sistema e, comunque, entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza completa.

9.9. La stazione appaltante comunica a ciascun soggetto richiedente, attraverso posta elettronica certificata, l'esito dell'istruttoria. Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la citata struttura comunica i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, il soggetto interessato può presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione integrativa, in quanto utili all'iscrizione.

9.10. L'iscrizione all'albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale, consultabile al seguente *link* <https://www.itstechandfood.it/>

9.11. L'inserimento nell'elenco dei fornitori non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento, che dovranno essere dichiarati e accertati in occasione delle singole procedure e/o affidamenti.

Articolo 10– Monitoraggio e valutazione del Fornitore

10.1. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di esclusione dalle procedure di affidamento, dai singoli capitolati speciali d'appalto nonché di quanto espressamente previsto nel presente Regolamento, l'operatore economico deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni, servizi e lavori anche in relazione: al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, al rispetto delle prescrizioni imposte dalle certificazioni di cui è in possesso.

10.2. La stazione appaltante attua un processo di valutazione, monitoraggio e controllo interno dei fornitori iscritti all'albo, per garantirsi che essi operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. In particolare, la valutazione, il monitoraggio ed il controllo, in relazione

al bene/servizio/lavoro fornito, potranno riguardare, a titolo esemplificativo, i tempi di consegna, la conformità del prodotto, i tempi e la qualità dell'assistenza e tutto quanto previsto nei capitolati speciali d'appalto e/o dichiarato dall'operatore economico.

Articolo 11– Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

11.1. L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica sono effettuati a cura e responsabilità del singolo operatore economico. I medesimi soggetti sono tenuti periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'albo dei fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali. L'operatore economico iscritto è obbligato a comunicare a mezzo posta elettronica certificata alla stazione appaltante tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti/servizi per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

11.2. In tal senso, la stazione appaltante è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

11.3. In ogni momento la stazione appaltante, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere agli operatori economici iscritti l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'albo dei fornitori.

Articolo 12– Durata dell'iscrizione

12.1. Gli operatori economici rimangono iscritti all'albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione o cancellazione.

12.2. Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di richiedere, a mezzo posta elettronica certificata, in qualsiasi momento, la cancellazione dall'albo.

Articolo 13– Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

13.1. Non possono essere iscritti all'albo, gli operatori economici per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la pubblica amministrazione o che non possiedano i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, secondo la normativa vigente o applicabile, ovvero ancora che non forniscano le dichiarazioni relative alle capacità economico finanziaria e capacità tecnico-professionale richieste. L'operatore economico nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.

13.2. La stazione appaltante, a sua discrezione, può sospendere l'operatore economico dall'albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- a) incapacità a negoziare con la pubblica amministrazione secondo la normativa vigente o applicabile, con le modalità già sopra esposte;
- b) perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'albo;
- c) cessazione dell'attività;
- d) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'operatore economico;
- e) grave errore nell'esercizio dell'attività;
- f) ripetuti rifiuti o mancate risposte, senza giustificazioni, alle richieste di offerta;
- g) inadempienze contrattuali;
- h) omissione, da parte dell'operatore economico, di comunicazioni dovute ai sensi del presente Regolamento;

- i) ogni altro caso previsto dalla normativa vigente o applicabile;
- j) valutazione negativa da parte della stazione appaltante a seguito dell'esecuzione di un affidamento.

13.3. Il provvedimento di sospensione o cancellazione:

- a) viene adottato direttamente dal RUP;
- b) è comunicato all'operatore economico interessato;
- c) può essere revocato, su richiesta documentata dell'operatore economico, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando l'operatore economico presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.

Sezione II – Disposizioni finali

Articolo 14– Controversie e foro esclusivo

14.1. Qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione del presente regolamento è rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria individuata a termini di legge.

Articolo 15– Trattamento dei dati personali

15.1. La stazione appaltante garantisce che il trattamento dei dati personali dell'operatore economico avviene esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente Regolamento.

15.2. I dati forniti sono raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del d.lgs. n.196/2003, del regolamento 2016/679/UE e come previsto dalle norme vigenti o applicabili in materia di appalti pubblici.

Articolo 16– Modifiche e entrata in vigore

16.1. Il presente Regolamento può essere modificato o revocato dalla stazione appaltante.

16.2. Le modifiche apportate al presente Regolamento si considerano note e conosciute ai terzi con la pubblicazione dello stesso sul sito *internet* della stazione appaltante.

16.3. Il presente Regolamento, come ogni sua revisione, entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito *internet* della stazione appaltante.

Articolo 17– Norme di rinvio

17.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente o applicabile.